

# STATUTO

## DELLA SEZIONE LIBERALE RADICALE

### DI MORBIO INFERIORE

#### I. Norme generali

- Art. 1.** E' costituita nel Comune di Morbio Inferiore una Sezione del Partito liberale radicale ticinese, retta dal presente statuto, dagli art. 19 ss dello statuto cantonale e dagli art. 60 ss CC.
- Art. 2.** La sezione diffonde e promuove nel Comune i principi ed i postulati del Partito, partecipando e cooperando alla formazione dell'indirizzo politico tramite gli organi distrettuali e cantonali.

#### II. Soci

- Art. 3.** Possono aderire alla Sezione gli iscritti nel catalogo elettorale, ossia i cittadini svizzeri, domiciliati nel Comune e gli attinenti domiciliati all'estero con diritto di voto nel Comune.
- Art. 4.** I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della Sezione.
- Art. 5.** La domanda di ammissione dev'essere presentata, di regola, per scritto al Comitato direttivo. In caso di non accettazione da parte di quest'ultimo la domanda dovrà essere sottoposta al giudizio definitivo dell'Assemblea sezionale.  
La domanda di ammissione significa il riconoscimento dei principi e dei postulati del Partito nel rispetto dello statuto, del programma e delle direttive emanate dai suoi organi costituiti.  
I soci hanno uguali diritti e uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche.

- Art. 6.** Non è consentito costituire nel Partito correnti o frazioni organizzate.
- Art. 7.** I provvedimenti disciplinari di cui agli art. 70 ss dello statuto cantonale sono pronunciati dal Comitato direttivo, riservato l'art. 73 dello statuto.
- Art. 8.** Il socio che cambia domicilio deve notificare il proprio trasferimento al Comitato direttivo, il quale ne informerà la Sezione del Comune dove questi si trasferisce.

### **III. Gruppi e sottosezioni**

- Art. 9.** Nell'ambito della Sezione possono essere costituiti gruppi giovanili e femminili. E' pure ammessa la costituzione di sottosezioni di quartiere, di Commissioni culturali, professionali, ecc..
- Art.10.** Per costituire un Gruppo o una sottosezione deve essere raccolto preventivamente il consenso della Sezione.
- Art. 11.** I Gruppi e le sottosezioni svolgono la loro attività secondo le direttive programmatiche della Sezione e cantonali e godono di ampia autonomia organizzativa ed operativa.

### **IV. Organizzazione sezionale**

- Art. 12.** Gli organi della Sezione sono:
- a) l'Assemblea sezionale
  - b) il Comitato sezionale e l'Ufficio presidenziale
  - c) la Commissione di revisione dei conti

#### **IV. a) Assemblea sezionale**

- Art. 13.** L'Assemblea sezionale è l'organo supremo della Sezione ed è composta di tutti i soci della Sezione. E' diretta dal Presidente sezionale.

- Art. 14.** L'Assemblea è convocata dal Comitato Sezionale con preavviso di almeno 8 giorni:
- a) in via ordinaria almeno una volta all'anno, di regola in autunno;
  - b) in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano l'Ufficio presidenziale cantonale, il Consiglio distrettuale o almeno un quinto dei soci. La richiesta dev'essere indirizzata al Comitato sezionale con l'indicazione delle trattande. La convocazione dovrà aver luogo di regola entro tre settimane dalla richiesta.
- Art. 15.** L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno un decimo dei membri. Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum l'Assemblea verrà riconvocata mezz'ora dopo e potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
- Art. 16.** L'Assemblea ha le seguenti competenze:
- a) determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonale;
  - b) fissa il programma d'attività della Sezione;
  - c) elegge il Comitato di Sezione e ne nomina il Presidente ed i revisori;
  - d) designa i candidati per le elezioni comunali;
  - e) designa il rappresentante della Sezione - di regola il Sindaco o un Municipale - ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci;
  - f) elegge i delegati nel Comitato cantonale - tra cui di regola il Presidente della Sezione - in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio. Sezioni limitrofe con meno di 100 voti, possono presentare candidati considerando la somma dei loro voti di riferimento;
  - g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio, ritenuto che ogni Sezione ha diritto ad almeno un delegato;
  - h) propone i candidati alle elezioni comunali;
  - i) approva il bilancio ed i conti d'esercizio della Sezione;
  - j) modifica ed approva lo statuto.

## IV. b) Comitato Sezionale

- Art. 17.** Il Comitato Sezionale si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea e dai seguenti membri di diritto:
- 1) il Presidente sezionale
  - 2) i Municipali
  - 3) i Consiglieri comunali con il capogruppo
  - 4) i Delegati al Comitato distrettuale
  - 5) i Granconsiglieri e Consiglieri di Stato
  - 6) i Presidenti dei Gruppi e delle sottosezioni

I rimanenti membri sono eletti dall'Assemblea sezionale.

Nella designazione dei membri del Comitato direttivo si curerà affinché sia garantita la più ampia rappresentatività dei ceti e delle professioni operanti nel Comune.

- Art. 18.** Il Comitato direttivo dirige l'azione politica organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea ed in particolare:
- a) nomina nel suo interno un vicepresidente, un segretario ed un cassiere
  - b) esamina e prende posizione su ogni argomento di portata politica ed organizzativa a livello comunale, cantonale e federale
  - c) organizza internamente la Sezione
  - d) convoca l'Assemblea sezionale e fissa l'ordine del giorno
  - e) costituisce l'organo di collegamento fra i quadri del Partito e la sua base elettorale
  - f) designa il capogruppo in Consiglio comunale
  - g) si esprime sui messaggi licenziati dal Municipio al Consiglio comunale
  - h) elegge nel suo seno la "Commissione cerca" sia per il rinnovo delle cariche pubbliche sia di quelle sociali
  - i) elegge i membri delle Commissioni e delle Delegazioni comunali consortili
  - j) ha la facoltà di pronunciarsi su tutti gli oggetti che il presente statuto non attribuisce agli altri organi sezionali

- Art. 19.** Il Comitato direttivo si riunisce di regola almeno una volta al mese e d ogni qualvolta il Presidente lo ritenesse opportuno, oppure quanto almeno cinque membri ne facciano richiesta scritta al Presidente con indicazione delle trattande.
- In questo caso la convocazione dovrà aver luogo entro una settimana dall'avvenuta richiesta.

**Art. 20.** L'Ufficio presidenziale è parte integrante del Comitato direttivo e si compone:

- 1) del Presidente sezionale
- 2) del Vicepresidente
- 3) del Segretario della Sezione
- 4) del Cassiere della Sezione
- 5) del Capogruppo in Consiglio comunale
- 6) dei Municipali in carica

**Art. 21.** L'Ufficio presidenziale

- a) esamina e decide su quegli oggetti di politica comunale che per la loro urgenza o delicatezza non possono essere demandati immediatamente al Comitato direttivo. Comunque il Comitato direttivo dovrà essere tenuto tempestivamente al corrente delle attività e delle decisioni adottate dall'Ufficio presidenziale
- b) rappresenta la Sezione nei contatti con le altre forze politiche
- c) reperisce i mezzi finanziari necessari
- d) cura il mantenimento di una buona armonia all'interno della Sezione

#### **IV. c) Commissione di revisione dei conti**

**Art. 22.** I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea sezionale. Essi prestano annualmente all'Assemblea un rapporto sul bilancio ed i conti d'esercizio della Sezione.

#### **V. Durata**

**Art. 23.** Il Comitato direttivo con l'Ufficio presidenziale e la Commissione di revisione dei conti sono nominati per un periodo di quattro anni, al più due mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali, e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

#### **VI. Delibere e voti**

**Art. 24.** Gli organi sezionali si costituiscono, deliberano e procedono alle nomine a maggioranza relativa dei voti emessi.

**Art. 25.** Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto, a meno che un decimo dei soci presenti richieda il voto segreto. Non si può deliberare su oggetti non iscritti all'ordine del giorno, a meno che ciò venga espressamente richiesto dai due terzi dei presenti.

## **VII. Finanze**

**Art. 26.** Il finanziamento della Sezione avviene mediante versamenti volontari.

**Art. 27.** Il bilancio ed i conti d'esercizio sezionali saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno e trasmessi entro trenta giorni ai revisori.

## **VIII. Disposizioni finali**

**Art. 28.** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto vale quello cantonale del Partito liberale radicale.

**Art. 29.** Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato cantonale.

Approvato all'unanimità dall'Assemblea generale ordinaria del 26 maggio 2002.